

Polizza Responsabilità Civile Generale Aziende Farmaceutiche (RCT, RCO, RCP, Ritiro Prodotti)

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Società: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS -D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Prodotto: "R.C. Aziende Farmaceutiche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile per danni arrecati a terzi, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro e responsabilità civile per danni derivanti da prodotti e il ritiro dei prodotti.

Che cosa è assicurato?

- ✓ **"Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione alle attività dichiarate in Polizza. La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049. L'Assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e enti similari.
- ✓ **"Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in favore dell'Assicurato per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione nonché per morte e per lesioni personali degli stessi. L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o enti similari. L'Assicurazione è estesa altresì al rischio delle Malattie professionali.
- ✓ **"Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi da difetto di prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, danneggiamento ad animali e cose diverse dal prodotto difettoso.
- ✓ **"Ritiro Prodotti (Recall)"**: la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese e gli oneri specificati in polizza e sostenuti dall'Assicurato per il ritiro dal mercato di prodotti propri o di terzi o propri e di terzi. L'Assicurazione è operante dopo la consegna a terzi e/o messa in circolazione dei prodotti, purché si verifichi una delle seguenti circostanze: (i) i prodotti oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti; (ii) vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente punto possa verificarsi; (iii) ordine dell'autorità disposto che i prodotti in quanto difettosi determinano quella mancanza di sicurezza che si può legittimamente attendere.

Le garanzie R.C.T. ed R.C.O. sono prestate nella forma "LOSS OCCURENCE" e copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza.

Le garanzie R.C.P. e Ritiro Prodotti sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" ed operano esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al contraente/assicurato durante il periodo di assicurazione purché siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella scheda di polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set informativo ed al DIP aggiuntivo. La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- * **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- * **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- * **Sono esclusi i danni: derivanti da impiego di macchinari od impianti azionati da persona non abilitata; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato; di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di inquinamento, infiltrazione, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive; da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione, rapina; derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informativi, apparecchiature, software, hardware; derivanti direttamente o indirettamente da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori; derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale; derivanti da perdite finanziarie con conseguenti danni a persone o cose; derivante dalla responsabilità per multe, ammende, penali; di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo, guerra, invasione; da detenzione o impiego di esplosivi; causati da qualsiasi reale o presunta sostanza emessa o prodotta attraverso l'uso di apparecchi per saldare o simili; derivanti da AIDS, TSE, qualsiasi attività in ambito minerario, dall'utilizzo o somministrazione di emoderivati, da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, da muffe tossiche, batteri, da violazione di marchi e/o brevetti, provocati da Diacetyl, derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piattaforme di impianti di trivellazione ubicati in mare; danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture; derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto.**



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali:

- ! danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate nonché da navigazione;
- ! danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- ! danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- ! danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ! danni alle cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate;
- ! danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- ! danni a condutture e impianti sotterranei;
- ! danni derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'assicurato;
- ! danni derivanti da stillicidio, attività esercitate nei fabbricati salvo quelle per le quali è stipulata la polizza, rigurgito di fogna, dispersione di acqua;
- ! danni fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacchi;
- ! danni provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- ! derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi a prodotti derivanti da OGM;
- ! danni attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onda a frequenza radio;
- ! derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione di amianto silice e piombo o prodotti contenenti amianto, silice e piombo.

Con riferimento alla garanzia R.C.T., non sono considerati "terzi:

- ! il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori;
- ! i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia R.C.O. non vale:

- ! per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- ! per le malattie professionali conseguenti: (i) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi di legge; (ii) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
- ! per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
- ! per i danni derivanti da AIDS, TSE, EMF;
- ! per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

Con riferimento alla garanzia R.C.P., non sono considerati "terzi

- ! il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori e i prestatori di lavoro ad eccezione del caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che si verificano in tutto il mondo.
- ✓ La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità alla legge e giurisdizione italiana.
- ✓ La garanzia R.C.P. vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA e Canada), e per i danni ovunque verificatisi.
- ✓ La garanzia Ritiro Prodotti vale per i Prodotti messi in circolazione nei territori di qualunque Paese del mondo, con l'esclusione di USA e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione della Polizza il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere e corrette. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano variazioni del rischio, l'Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può richiedere la modificazione delle condizioni in vigore. Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto con periodicità annuale. I mezzi di pagamento del premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza. Qualora la polizza abbia durata almeno annuale, essa si intenderà rinnovata automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno, salvo disdetta. Qualora il periodo di assicurazione sia inferiore all'anno, il contratto scade alla scadenza specificata senza obblighi di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Qualora la polizza abbia durata almeno annuale, il Contraente può esercitare il diritto di disdetta con preavviso alla Compagnia di almeno 60 giorni.

Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Generale Aziende Farmaceutiche – Responsabilità Civile Verso Terzi - Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro - Responsabilità Civile Prodotti - Ritiro Prodotti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile delle Sperimentazioni Cliniche
Data di aggiornamento: Maggio 2026. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QBE Europe Rappresentanza Generale per l'Italia SA/NV Via Melchiorre Gioia 8, 20124 – Milan (Italy), telefono +39.0236263500, email qbemilan@it.qbe.com, sito internet <https://qbeitalia.com/>, PEC ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è una compagnia assicurativa belga autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 3093 ed è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147 ed è soggetto alla vigilanza IVASS.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di €1.352milioni e il risultato economico di periodo è pari a €84 milioni (Profit). Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 151,2%. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su <https://qbeurope.com/document-library/>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali concordati con il contraente.

OPZIONI

Sezione A - Responsabilità civile verso terzi (RCT) – Condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza

Cose in consegna e custodia: l'Assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute;

Inquinamento accidentale stabilimento: l'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso alle attività dichiarate in Polizza per le quali è prestata l'Assicurazione e svolte presso lo stabilimento;

Inquinamento accidentale derivante da operazioni di carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici: la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali. in conseguenza dell'esecuzione di operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.

Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate: l'Assicurazione comprende i danni accidentali involontariamente cagionati alle cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate sempreché conseguenti a guasti e/o rotture dei mezzi di sollevamento, esclusi comunque quelli relativi a sospensione di servizio, mancato uso o errori di manovra;

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori: l'Assicurazione comprende i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle e/o nelle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate;

Danni alle cose di terzi in ambito lavori che per volume o peso possono essere rimosse: l'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse.

Qualifica di assicurato: tra le Parti si conviene di ricomprendere nel novero degli Assicurati le aziende indicate nella Scheda di Polizza, le quali beneficeranno di tutte le garanzie in essa richiamate, esclusa la garanzia RCO "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" per le aziende aventi sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Italiana. Le stesse sono inoltre tenute a comunicare alla Compagnia il proprio consuntivo del parametro utilizzato per il calcolo del premio della presente Polizza, alla fine di ogni annualità assicurativa.

Integrativa auto: premesso che l'Assicurato affida in uso a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, consulenti e simili, veicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), la Compagnia, in forza della presente estensione - si obbliga: a) a tenere indenne

l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla legge 990 del 1969, i veicoli sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista; b) a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente per danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l'Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge.

Fonti radioattive: l'Assicurazione comprende i Danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e delle sostanze radioattive;

Responsabilità civile incrociata: nel caso in cui vengono considerati quali "Assicurati" più di una persona (fisica o giuridica) la presente Polizza si applicherà ad ognuna di esse come se a nome di ciascuna fosse stato emesso un contratto separato.

Spese di salvataggio: l'Assicurazione comprende altresì le spese ragionevolmente sostenute per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediatamente avviso alla Compagnia.

Rapine e/o attentati: la garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nel caso di aggressioni per rapine, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

Cessione di lavori in appalto/subappalto – responsabilità dell'assicurato e dei subappaltatori: l'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

Sezione C - Responsabilità Civile Prodotti Farmaceutici (RCP) – Condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza

Responsabilità civile postuma: l'Assicurazione si intende estesa ai Danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori per: (i) riparazione o manutenzione; (ii) installazione di prodotti per i quali l'Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d'installazione. La condizione particolare vale per: (i) i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione; (ii) i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori; (iii) denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto.

Estensione validità territoriale USA e Canada: l'Assicurazione viene estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato relative a qualsiasi giudizio, sentenza, pagamento, costi, spese o risarcimenti fatti o accaduti nei paesi che operano secondo le leggi del Nord America (o di qualsiasi risarcimento effettuato nel mondo intero che applichi tal tale giudizio, sentenza, pagamento, costi e spese in tutto o in parte).

Danni patrimoniali: copertura estesa a danni patrimoniali che non siano conseguenti a lesioni personali o a danni a cose o animali.

Spese di salvataggio: garanzia si estende alle spese sostenute dall'assicurato, durante la validità della polizza dopo il verificarsi del sinistro, in presenza di evidente pericolo di danno indennizzabile ai termini di polizza, di cui sia certo l'accadimento, per gli interventi che si inseriscono nel processo causale già introdotto dal sinistro e che siano palesemente idonei e necessari.



Che cosa NON è assicurato?

Sezione A - Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Danni a mezzi sotto carico e scarico: Esclusi i danni da mancato uso e quelli alle cose trasportate sui mezzi. **Proprietà e/o conduzione di fabbricati:** Esclusi i danni da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali, funghi e muffe. **Rischi esclusi:** Non coperti i danni a opere/cose su cui sono applicate insegne, né quelli da circolazione di veicoli, navigazione, uso di aeromobili, né la responsabilità civile di chi esegue lavori per conto dell'Assicurato. **Committenza auto e altri veicoli:** La garanzia opera solo dopo l'esaurimento di altre coperture del proprietario/conducente. **Aree adibite a parcheggi:** Esclusi i danni da furto, rapina, incendio dei veicoli, alle cose in essi contenute e da errata segnalazione stradale. **Committenza lavori straordinari e lavori:** La garanzia è valida solo se l'Assicurato ha formalmente incaricato i responsabili e coordinatori dei lavori come previsto dalla legge. **Pluralità di assicurazioni:** La copertura vale solo per la parte di danno eccedente quella coperta da altre assicurazioni. **Danni alle cose di terzi in ambito lavori:** Esclusi i danni a cose in costruzione, strumenti di lavorazione, oggetto di lavorazione o necessari per l'esecuzione dei lavori. **Responsabilità salute e sicurezza sul lavoro:** Estensione valida solo se l'Assicurato e i suoi dipendenti hanno adottato il piano di sicurezza previsto dalla legge. **Responsabilità protezione dati personali:** Garanzia valida solo se il trattamento dei dati è strettamente legato alle attività assicurate. **Danno da incendio:** I danni da incendio propagati da una stessa causa sono considerati un unico sinistro; la copertura vale solo per la parte eccedente altre polizze incendio. **Danni da circolazione in azienda:** Non coperti se il conducente non è abilitato o per danni a terzi trasportati. **Responsabilità civile e personale dei prestatori di lavoro:** Copre solo danni a terzi per lesioni personali, esclusa la responsabilità professionale. **Danni a veicoli:** Esclusi i danni da circolazione, furto, incendio, atti dolosi di terzi, mancato uso e alle cose sui mezzi. **Detenzione e impiego esplosivi:** Esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati, cose contenute e manufatti entro 100 metri dal fornello di mina. **Beni in leasing:** Se esiste altra assicurazione, la garanzia opera solo per l'eccedenza dei massimali. **Danni a cose di prestatori di lavoro:** Esclusi i danni a veicoli, imbarcazioni, preziosi, denaro, furto o incendio. **Macchinari e impianti azionati da persone non abilitate:** Esclusi i danni da circolazione su strade pubbliche o aree equiparate di veicoli a motore. **Cose in consegna e custodia:** Esclusi i danni a strumenti di lavorazione, da incendio, furto, smarrimento, spargimento d'acqua, mancato uso, o subiti durante movimentazione. **Inquinamento accidentale stabilimento:** Coperti solo i danni diretti, esclusi quelli indiretti come mancato uso o interruzione di esercizio. **Inquinamento esclusioni (stabilimento):** Esclusi i danni da mancata osservanza delle leggi, mancata prevenzione, alterazioni genetiche, cose in custodia, attività presso terzi. **Inquinamento accidentale da carico/scarico:** Esclusi i danni da mancata osservanza delle leggi, mancata prevenzione, alterazioni genetiche, cose in custodia, sostanze non conformi, smaltimento illecito, e danni a conducenti o partecipanti alle operazioni. **Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori:** Esclusi i danni necessari allo svolgimento dei lavori, agli strumenti di lavoro e all'oggetto dei lavori affidati. **Qualifica di assicurato:** Gli assicurati non sono terzi tra loro; il massimale per sinistro è unico anche in caso di corresponsabilità. **Integrativa auto:** Garanzia non operante senza polizza obbligatoria, mancato pagamento premio, conoscenza di cause di inoperatività, danni in paesi senza carta verde, o danni da inquinamento. **Responsabilità civile incrociata:** Non aumenta il massimale; non copre richieste di risarcimento da dipendenti verso il proprio datore di lavoro.

Cessione lavori in appalto/subappalto: Se appaltatori/subappaltatori sono già assicurati, la garanzia opera a primo o secondo rischio solo per le eccedenze non coperte. **Responsabilità civile postuma:** Esclusi i danni a cose oggetto di lavori, danni in USA/Canada, spese di rifacimento, riparazione, ritiro dal mercato. **Estensione validità territoriale USA e Canada:** Esclusi assicurati domiciliati in Nord America, danni da inquinamento, costi di bonifica, multe, danni punitivi, responsabilità contrattuali non collegate. **Danni patrimoniali:** Coperti solo se consistono in interruzione/sospensione di attività; escluse multe, ammende e penali. **Spese di salvataggio:** Non coperte se richieste dopo sei mesi dalla scadenza, per violazione intenzionale di legge, obbligazioni contrattuali, danni da interruzione attività o spese preventive.

Sezione C - Responsabilità Civile Prodotti Farmaceutici (RCP)

Sono esclusi dalla copertura assicurativa: danni derivanti da difetti, eventi o circostanze già noti all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione; costi e spese per il ritiro o la sostituzione del prodotto o sue parti dal mercato, inclusi smontaggio, rimontaggio, riparazione e controvalore del prodotto; spese per ricerche e indagini sulle cause del sinistro, salvo preventiva autorizzazione della compagnia; danni a opere o beni forniti/eseguiti dall'assicurato (o da terzi per suo conto) se conseguenti a tale fornitura/esecuzione; danni da non conformità legale dei beni o servizi (es. violazione di marchi, brevetti, copyright, diritti personali, norme su concorrenza e pubblicità); danni e perdite per mancato utilizzo di beni/servizi a causa di difetti o mancanza di altri beni/servizi necessari; danni da inosservanza deliberata di leggi, istruzioni o disposizioni di un superiore; danni da prodotti nocivi se la nocività era nota o avrebbe dovuto esserlo all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, o se venduti dopo che l'assicurato ne è venuto a conoscenza (salvo uso consapevole per effetti positivi); danni da amianto e biofenile polialogenato; danni, diretti o indiretti, da: agent orange, CFC, idrocarburi clorurati, arsenato di rame cromato, EDTA, isotretinoina/accutane e derivati, lattice e derivati, piombo, lindano, MTBE, spore/funghi/batteri, PCB (askarels), prodotti contenenti silicone impiantati/iniettati, urea formaldeide, formaldeide; danni da prodotti inadeguati a curare, alleviare, prevenire, monitorare, individuare, eliminare o ritardare malattie/condizioni/sindromi, o che non compiono lo scopo previsto/promesso/garantito; danni da prodotti immessi direttamente in USA, Canada e Messico; danni da violazioni manifeste di leggi, norme o regole tecniche sulla sicurezza dei prodotti; danni da fatti/circostanze noti all'assicurato prima dell'inizio della polizza, eventi anteriori alla retroattività stabilita, sinistri noti all'inizio della polizza; danni da prodotti che causano o inducono dipendenza fisica o chimica; danni, diretti o indiretti, da: bupropione, cerivastatina/statine/fibrati, rabdomiolisi da statine/fibrati, contraccettivi/farmaci per fertilità/prodotti per gravidanza, COX-2 inibitori, DES, efedrina/pseudoefedrina (eccetto farmaci da banco per raffreddore/tosse), fluoxetina, metoclopramide, paroxetina, fenilpropanolamina, pioglitazone, inibitori pompa protonica, rosigitazione, sbiancanti per la pelle, thimerosal/thiomersal, tiazolidinedioni, tretinoina/isotretinoina, altri farmaci con formula/funzione simile; danni da prodotti che causano o non curano/alleviano condizioni associate a: epatiti, HIV/AIDS e varianti, encefalopatia spongiforme bovina (BSE), TSE, CJD, vCJD, nvMCI; danni da farmaci o dispositivi medici ritirati dal mercato o la cui commercializzazione sia stata vietata dalle autorità.

Sezione D - Ritiro Prodotti Farmaceutici (Recall)

Sono esclusi: i costi per revisionare, riparare o modificare i Prodotti Difettosi onde renderli idonei all'uso; il controvalore del Prodotto Difettoso o il suo rimpiazzo; le spese ed oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, quando tali difetti erano già noti al produttore prima della loro messa in circolazione; i danni derivanti dal ritiro stesso o da qualsiasi legge; le spese per il ritiro di un prodotto che non siano necessarie per evitare un danno rientrante in garanzia; le spese e gli oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, per azioni intraprese dopo la scadenza della Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

L'indennizzo assicurativo è soggetto a franchigie/scoperti, massimali e sottolimiti indicati nella scheda di polizza.

Ove non diversamente concordato:

Smarrimento o danneggiamento documenti: prevede un limite di Euro 75.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per anno.

Amministrazione condominiale: prevede un limite di Euro 150.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per anno.

Spese di difesa legale del datore di lavoro: prevede un limite di Euro 250.000,00 per ogni annualità.

Danni patrimoniali puri: sono soggetti a scoperto del 25% del valore effettivo del danno che si voleva evitare



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende farmaceutiche che intendono coprirsi dal rischio di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, prestatori di lavoro o per danni derivanti da prodotti farmaceutici, eventualmente acquistando la garanzia relativa al richiamo dei prodotti in commercio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 14,17%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia</p> <p>Ufficio Gestione Reclami</p> <p>Fax numero: +39 0263793784</p> <p>E-mail: reclami@it.qbe.com</p> <p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari assicurativi e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Intermediario interessato.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ai reclami, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>
<p>All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia</p>	<p>I reclami possono anche essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio), Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità previste dalla stessa sul sito internet: https://www.fsma.be/en/how-make-complaint</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (D.lgs. 28/2010). La mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in caso di vertenze su contratti assicurativi</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Attraverso la richiesta del proprio avvocato alla compagnia di assicurazione.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'istituzione estera competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Non è prevista alcuna detrazione fiscale per il premio versato.</p> <p>Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente che stipula la polizza assicurativa. Si invita l'assicurato a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.</p>

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://qbeitalia.com/.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Generale
AZIENDE FARMACEUTICHE
Responsabilità Civile verso Terzi
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
Responsabilità Civile Prodotti Farmaceutici
Ritiro Prodotti Farmaceutici

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

Polizza RCTOP Prodotti Farmaceutici Ed.01.2019

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova il contratto di Assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Viene indicato nella Scheda di Polizza
Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) indicato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicuratore/Compagnia	QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia, Milano, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124
Intermediario	La persona fisica o giuridica che svolge, a titolo oneroso, l'attività di intermediazione assicurativa
Premio	Rappresenta la principale obbligazione per l'Assicurato: e' il corrispettivo spettante alla Compagnia per la prestazione da lei effettuata.
Rischio	La probabilità che si verifichi un fatto futuro ed incerto, ovvero il sinistro
Sinistro	Consiste in un pregiudizio al patrimonio o all' integrità fisica, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• per l'Assicurazione RCT/O rappresenta il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;• per l'Assicurazione RCP rappresenta la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato o dai suoi aventi causa;• per l'Assicurazione Ritiro Prodotti (Recall) rappresenta il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un operazione di ritiro dei prodotti descritti in Polizza
Sinistro in serie	Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti e in più periodi assicurativi
Indennizzo	Rappresenta la principale obbligazione per l'Assicuratore/Compagnia. E' La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Franchigia	Rappresenta la quota della Richiesta di risarcimento del danno a carico dell'Assicurato e viene indicata nella Scheda di Polizza
Scoperto	La parte percentuale di danno che viene coperta dall'Assicurato, anziché dall'Assicuratore/Compagnia

Cose

Si intendono sia gli oggetti materiali, sia gli animali

Danno corporale

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Danni materiali

Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose

Danni da inquinamento dell'ambiente

I danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Per l'Assicurazione RCP e Ritiro Prodotti (Recall) tale massima esposizione si intende per sinistro/sinistro in serie e per periodo assicurativo/annualità assicurativa.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.

Prestatori di lavoro

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse:

1. le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza;
2. quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato;
3. quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Dal presente novero sono esclusi i subappaltatori e i loro dipendenti.

Subappaltatore

Il soggetto a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di parte o la totalità dei lavori

Retribuzioni

Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dal Contraente e/o dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e/o dell'Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente e/o dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci,

dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

Fatturato

L'importo lordo fatturato dal Contraente e/o dall'Assicurato per tutte le merci, i servizi e/o prodotti venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione, e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa I.V.A.

Produttore

Il produttore della materia prima, il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente.

E' considerato produttore altresì chiunque:

- apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione;
- nell'esercizio di un'attività commerciale importi nella U.E. un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione;
- si presenti come importatore nella U.E. apponendo il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, quando il produttore non sia individuabile.

Prodotto/i

I beni e servizi specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, dopo che l'Assicurato ha

- messo in circolazione i beni
o
- completato i servizi.

Prodotto difettoso

Il prodotto che non garantisce la sicurezza che è legittimo attendersi, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

1. il modo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
2. l'uso al quale il Prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione a tale uso, si possono ragionevolmente prevedere;
3. il tempo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione.

Messa in circolazione

Si intende uno dei seguenti eventi riguardanti un Prodotto:

1. Consegna all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. Consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. Vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte e/o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 02

PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

L'indirizzo dell'Assicuratore/Compagnia al quale inviare tutte le comunicazioni è indicato nelle Definizioni.

Art. 03

DURATA DEL CONTRATTO

La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda.

Qualora la Polizza abbia durata almeno annuale, essa si intenderà rinnovata automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno, salvo disdetta, da inviarsi per iscritto, con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora il periodo di Assicurazione sia inferiore all'anno, il contratto scade alla data specificata senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore od uguale ad anni 2, ciascuna Parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso Scritto di 60 giorni.

Art. 04

VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA

1) Sezione rct/o – forma “loss occurrence”

La presente Polizza copre i Sinistri che si verificano nel Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda.

Nel dubbio, si considera che un Sinistro sia avvenuto:

- a) in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il Sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'Assicurato;
- b) per gli altri Sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei Sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'Assicurato, anche se il nesso causale tra il Sinistro e un'azione o omissione dell'Assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di Sinistri sarà considerata come un unico Sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali Sinistri, qualora gli stessi siano:

- derivanti da un'unica causa;
- derivanti da cause tra loro connesse.

2) Sezione rcp e sezione ritiro prodotti (recall) – forma “claims made”

Le garanzie prestate nelle sezioni RCP e RITIRO PRODOTTI (RECALL), operano esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il periodo di Assicurazione purché siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il periodo di Assicurazione e anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di Polizza.

Ciò premesso :

- la copertura non comprende le richieste di risarcimento note al Contraente/Assicurato al momento della decorrenza della Polizza;
- la copertura non comprende le richieste di risarcimento derivanti da fatti o circostanze note al Contraente al momento della decorrenza della Polizza;
- agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile il Contraente/Assicurato dichiara e la Compagnia ne prende atto di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione;

Il Contraente/Assicurato dichiara che tutte le richieste di risarcimento, gli eventi dannosi, i fatti e le circostanze da cui potrebbero derivare richieste di risarcimento di cui è a conoscenza all'atto della stipula della Polizza sono stati comunicati alla Compagnia, dichiara inoltre che tali richieste di risarcimento e eventi dannosi, fatti e circostanze sono stati comunicati ai precedenti Assicuratori e da questi accettati; pertanto il Contraente si impegna a non formulare alcuna richiesta nei confronti della Compagnia volta ad ottenere un indennizzo a fronte di tali richieste di risarcimento o eventi dannosi, fatti e circostanze.

Si precisa che più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso difetto errore o omissione o a più difetti, errori o omissioni aventi una causa comune verranno considerati come unico sinistro.

Art. 05

PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

I mezzi di pagamento del premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia, oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della **prima rata** di premio entro 30 giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione; se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il premio.

Se il Contraente non paga il premio per le **rate successive** entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.

Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche nel caso in cui la garanzia venga successivamente riattivata con il pagamento del premio.

Art. 06**REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, tenendo conto delle variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando che il premio indicato nella Scheda è da considerarsi quale premio minimo dovuto in ogni caso.

Per consentire la regolazione del premio, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati relativi agli elementi variabili indicati nella Scheda.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. In caso tali differenze siano inferiori ad Euro 100,00, escluse imposte, si conviene tra le parti che il relativo pagamento non sarà dovuto.

Se il Contraente nei termini prescritti non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 35% o più rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dell'annualità successiva, portandolo ad un importo non inferiore al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Art. 07**ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla Polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

ART. 08**SCOPERTO / FRANCHIGIA**

Dall'importo dell'indennizzo dovuto in caso di Sinistro devono essere detratti lo scoperto/franchigia previsti nella Scheda, che rimangono in ogni caso a carico dell'Assicurato

ART. 09**MASSIMALI DI GARANZIA**

La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo previsti dalla Scheda, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole Sezioni con riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste.

Art. 10**ESCLUSIONI GENERALI**

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non imposte dalla legge;
- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da questi utilizzati;
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, Sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché Sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;
- f) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) alle cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate;
- h) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- i) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili
- j) derivanti da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato (salvo attivazione della garanzia RCP);
- k) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- l) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina;

- n) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
- o) derivanti:
- da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua.
- p) fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco. si intendono inoltre esclusi i danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo.
- q) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- r) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- s) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.
- t) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), quali:
- organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
 - tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico.
- Nell'eventualità che la definizione di OGM o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il Sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione.
- u) attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.
La Compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il Contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La presente esclusione si applica a prescindere da quando il Sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.
- v) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- w) derivanti dalla responsabilità per multe, ammende, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- x) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso,

ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto silice e piombo o a prodotti contenenti amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri e vernici), inclusa ogni responsabilità derivante dalla silicosi e dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

- y) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.**

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:

l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

- z) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità' (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.**
- aa) da detenzione o impiego di esplosivi;**
- bb) causati da qualsiasi reale o presunta sostanza in qualsiasi forma emessa o prodotta attraverso l'uso di apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio; nonché da ogni altra sostanza usata insieme ad apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio;**
- cc) derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);**
- dd) derivanti da qualsiasi attività in ambito minerario;**
- ee) derivanti dall'utilizzo o somministrazione di emoderivati.**
- ff) derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;**
- gg) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);**
- hh) derivanti da muffe tossiche in genere, funghi, batteri e microrganismi simili;**
- ii) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;**
- jj) provocati da diacetile (Diacetyl);**
- kk) derivanti dalla proprietà' (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme e di impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore e platforms) nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, cablaggi sottomarini in genere (rigs);**
- ll) a mezzi marittimi, aerei e relative strutture e attrezzature portuali e aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. si intende altresì esclusa la proprietà' e la conduzione di terminal marittimi, bettoline e simili.**

mm) **derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).**

Art. 11**VARIAZIONI DI RISCHIO- DIMINUZIONE ED AGGRAVAMENTO**

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano variazioni del rischio, l'Assicurato deve notificarle immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può richiedere la modificazione delle condizioni in vigore.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte dell'Assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.

Se la variazione implica una **diminuzione** del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione.

L'omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi **aggravamento** del rischio, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l'obbligo del Contraente di corrispondere alla Compagnia il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l'aggravamento si è verificato.

Art. 12**OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia alla Compagnia **entro 5 giorni lavorativi** ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Compagnia ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione alla Compagnia di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 13**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato.

Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 14 **PLURALITA' DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilita' di più assicurati fra loro

Art. 15 **RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento e/o rifiuto di risarcimento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso la Compagnia mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 16 **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e' tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un Sinistro fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di Assicurazione, si applicherà l'articolo 1910 C.C.

Art. 17 **CLAUSOLA BROKER**

Alla Società di brokeraggio indicata nella Scheda è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi di legge. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker indicato nella Scheda.

Tutte le comunicazioni relative ai Sinistri, avverranno direttamente tra l'Assicurato e la Compagnia, con copia al Broker per conoscenza.

Art. 18 **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Polizza è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo ove ha la residenza o la sede legale il Contraente.

Art. 19 **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le vigenti norme della legge italiana.

Art. 20 **SANZIONI**

La copertura assicurativa non opera e la Compagnia non indennizzerà alcuna richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre la Compagnia medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Eventuali reclami possono essere presentati all'Assicuratore, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Insurance Ombudsman) secondo le disposizioni che seguono:

1. Alla Compagnia:

Possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati tramite uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- **lettera** indirizzata a **QBE EUROPE SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano**, all'attenzione del Servizio Reclami;
- **posta elettronica** ordinaria, all'indirizzo e-mail **reclami@it.qbe.com**, o certificata, all'indirizzo pec **amministrazione@cert.it.qbe**.

Gli Assicuratori, devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo indicato dal reclamante.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

Possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3.AII'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE DELLA COMPAGNIA:

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio), **Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers)**, secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito: www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ove previsti

SEZIONE A

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Art. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione alle attività dichiarate in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente.

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato (ad eccezione delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze relative a precedenti sinistri, le quali restano soggette agli articoli 1892 e 1893 c.c.) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni **purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

Art. 02 NOVERO DEI "TERZI"

Agli effetti della presente Sezione, non sono considerati terzi:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori;**
- **i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura RCO di cui alla Sezione B.**

Art. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo **compresi Stati Uniti d'America e Canada, loro territori e/o dipendenze.**

Art. 04 RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di Polizza, i danni derivanti:

- da operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- da proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni

ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata

a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- da servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- da proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- da esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'Assicurazione ed il danno si sia manifestato entro **60** giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della Polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'Assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Si da atto che delle mense possano usufruire occasionalmente anche soggetti non rientranti nel novero dei prestatori di lavoro;
- dalla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, effettuate da personale medico dipendente dell'Assicurato o da medici esterni incaricati per le attività mediche pertinenti all'attività dell'Assicurato. Inoltre, l'Assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato abbia un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate.
- da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, proprietà, montaggio e smontaggio degli stand, nonché prove e/o dimostrazioni anche presso terzi;
- da uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- da organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, corsi di formazione professionale, congressi e gite aziendali **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
- da proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, velocipedi e ciclofurgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- dall'esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'organizzazione nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
- dall'uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda, **ferma**

restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti;

- dall'espletamento del servizio antincendio interno o da intervento diretto dei prestatori di lavoro per tale scopo;
- dalla proprietà e/o conduzioni di colonie e asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato.

Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. **S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

Art. 05**CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SEMPRE OPERANTI****05.1) COMMITTENZA AUTO ED ALTRI VEICOLI**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è operante esclusivamente solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

05.2) AREE ADIBITE A PARCHEGGI

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla gestione di aree - di pertinenza dell'attività assicurata - adibite a parcheggio veicoli, sia di prestatori di lavoro dell'Assicurato che di terzi.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina e incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti, nonché i danni conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

05.3) INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE

Qualora previsto dall'attività assicurata, con la presente l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'Assicurato.

05.4) COMMITTENZA LAVORI STRAORDINARI E COMMITTENZA LAVORI

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si

intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

05.5) CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – RESPONSABILITA' DA COMMITENZA

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti **sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.**

05.6) CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

L'Assicurazione è estesa entro il massimale previsto per la copertura RCO, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da infortuni subiti da appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale.**

05.7) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza.**

05.8) IMPALCATURE E PONTEGGI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 10 - Esclusioni generali delle C.G.A.,- lettera m), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

05.9) DANNI ALLE COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI

L'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose in costruzione, che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

05.10) RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

L'Assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso e che l'Assicurato abbia adottato il piano di sicurezza e di coordinamento conformemente a quanto indicato nel suddetto decreto.

05.11) RESPONSABILITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi.

La garanzia e' valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'Assicurazione.

05.12) DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- **i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;**
- **qualora sugli stessi beni oggetto di risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente/Assicurato o da altri, la presente copertura varrà per la parte eventualmente eccedente le somme assicurate con la predetta Polizza incendio.**

05.13) DANNI DA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE

Preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori
- macchine operatrici
- trattori
- veicoli a motore

non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- **Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;**
- **Per i danni subiti da terzi trasportati.**

05.14) ATTIVITA' IN CONSORZIO E JOINT - VENTURE E COSTITUZIONE DI A.T.I.

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint-Ventures, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ovvero ATI per la realizzazione di progetti e lavori, l'Assicurazione resta operante per l'Assicurato alle condizioni previste dal presente contratto

integrate dalle seguenti condizioni particolari:

- Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture l'Assicurato sia "operatore" e/o "Main Contractor" e si sia assunto l'onere di provvedere all'Assicurazione, la garanzia e' prestata alle condizioni tutte previste dal presente contratto e per il 100% degli interessi, fermo l'obbligo del Contraente/ Assicurato di denunciare in sede di regolazione del premio nell'ambito del Fatturato l'intero corrispettivo percepito dall'ATI stessa per tali lavori.
- Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture l'Assicurato non rivesta la qualità di "operatore" e/o "Main Contractor", la garanzia e' prestata alle condizioni tutte previste dal presente contratto, limitatamente alla quota di interesse dell'Assicurato.
- Qualora per detto Consorzio, Joint-Venture, RTI o ATI esista altra Polizza di Assicurazione della responsabilità civile stipulata per lo stesso rischio / interesse, l'Assicurazione prestata con il presente contratto opera in "secondo rischio", ferma restando la franchigia di Polizza.

05.15) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.

05.16) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato (compresi quadri e dirigenti) per danni arrecati a terzi (escluso l'Assicurato) o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.

05.17) DANNI A VEICOLI

L'Assicurazione comprende i danni a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori rientranti nelle attività assicurate con la presente Polizza.

Sono esclusi i danni:

- **da circolazione di veicoli a motore;**
- **da Furto, Incendio;**
- **da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.**
- **conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.**

05.18) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi

parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici e porte ad apertura elettronica.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante nonché la tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.

05.19) DETENZIONE E IMPIEGO ESPLOSIVI

Nel caso l'attività lo preveda espressamente, l'Assicurazione vale per i danni derivanti dalla detenzione e impiego autorizzati di esplosivi, **con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina**, in deroga a quanto previsto dall'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera aa).

05.20) BENI IN LEASING

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente garanzia è prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.

05.21) DANNI A COSE DI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.**

05.22) PRESTATORI DI LAVORO TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i prestatori di lavoro in genere **sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'Assicurazione di R.C.O. prevista dall'Art. 01 – Sezione B.**

05.23) ESALAZIONI FUMOGENE

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione, ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

05.24) MANCATO O INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

05.25) MACCHINARI E IMPIANTI AZIONATI DA PERSONE NON ABILITATE

A parziale deroga dell'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera a), l'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, purchè idonea alla conduzione del mezzo e abbia compiuto il 16° anno di età'.

Rimane in ogni caso ferma l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore.

05.26) NUOVI INSEDIAMENTI, FUSIONI, INCORPORAZIONI, ACQUISTI

Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite o costituite dall'Assicurato nuove Aziende nel territorio della Repubblica Italiana, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà o atto di costituzione, **fermo l'impegno da parte della Contraente di comunicare quanto sopra alla Compagnia entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione o costituzione e sempreché l'attività svolta da tali nuove Aziende sia affine a quella svolta dall'Assicurato.**

05.27) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi - **limitatamente alle sole lesioni corporali** - i titolari ed dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di

sorveglianza, pulizia, manutenzione e riparazione e collaudo, **purchè non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.** La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

05.28) AMMINISTRATORI TERZI

A parziale deroga dell'Art.02 – Novero dei Terzi – si conviene fra le parti che sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art.

583 del Codice Penale, gli Amministratori dell'Assicurato, con esclusione dei legali rappresentanti.

05.29) QUALIFICA DI TERZI A FORNITORI E CLIENTI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di ditte – quali a

titolo esemplificativo e non esaustivo aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione.

Le garanzie di cui al presente art. 05 si intendono prestate entro i limiti, scoperti, franchigie indicati in Scheda di polizza.

Art. 06

CONDIZIONI PARTICOLARI - VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

06.1) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera f), l'Assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- da incendio;
- da furto e/o smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle Cose danneggiate;
- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

06.2) INQUINAMENTO ACCIDENTALE STABILIMENTO

In deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera k), l'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso alle attività dichiarate in Polizza per le quali e' prestata l'Assicurazione e svolte presso lo stabilimento.

Per “**stabilimento**” si intende il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (*od unità tecnica*) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella Scheda di Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A., la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;

- conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- provocati da attività svolte presso terzi.

06.3) INQUINAMENTO ACCIDENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

In deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera k), la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali. in conseguenza dell'esecuzione di operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A., la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
- conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti;
- relativamente ai rifiuti, conseguenti a rivalse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalita' non rispondenti alle leggi vigenti

I conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

06.4) COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE

In deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera g), l'Assicurazione comprende i danni accidentali involontariamente cagionati alle cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate **sempreché conseguenti a guasti e/o rotture dei mezzi di sollevamento, esclusi comunque quelli relativi a sospensione di servizio, mancato uso o errori di manovra. L'Assicurato ha l'obbligo di mantenere i mezzi di sollevamento in buona efficienza sia per quanto si riferisce alle parti meccaniche che strutturali.**

06.5) DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

In deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera h), l'Assicurazione comprende i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle e/o nelle quali si eseguono i lavori purché

non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.

Sono comunque esclusi i danni:

- **necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile in linea causale al normale svolgimento dei lavori;**
- **alle cose costituenti strumenti di lavoro;**
- **alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte, alla committente.**

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Aggiuntiva art. 2.11 "Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" il Limite di Risarcimento di cui alla Scheda di Polizza è comprensivo anche di tali danni.

06.6) DANNI ALLE COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE

A parziale deroga all'Art. 2.13 - Danni alle cose di Terzi in ambito lavori - l'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse.

06.7) QUALIFICA DI ASSICURATO

D'accordo tra le Parti si conviene di ricomprendere nel novero degli Assicurati le aziende indicate nella Scheda di Polizza, le quali beneficeranno di tutte le garanzie in essa richiamate, **esclusa la garanzia RCO "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" per le aziende aventi sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.**

Le stesse sono inoltre tenute a comunicare alla Compagnia il proprio consuntivo del parametro utilizzato per il calcolo del premio della presente Polizza, alla fine di ogni annualità assicurativa ai termini dell'Art. 06 - Regolazione e conguaglio del premio delle C.G.A.

Si precisa che tali società e il Contraente/Assicurato non saranno soggetti terzi tra loro. Si precisa inoltre che il massimale per sinistro indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.

06.8) INTEGRATIVA AUTO

Premesso che l'Assicurato affida in uso a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, consulenti e simili, veicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (*leasing*), la Compagnia, in forza della presente estensione - si obbliga:

- a) a tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla legge 990 del 1969, i veicoli sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista;
- b) a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente per danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l'Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge.

La garanzia non è comunque operante:

- 1. nel caso di inesistenza della Polizza richiesta dal Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti del Codice delle assicurazioni private;**

2. nel caso di mancato pagamento del premio di Assicurazione relativo alla Polizza prevista dal Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti del Codice delle assicurazioni private;
3. nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività della garanzia di cui al Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti del Codice delle assicurazioni private;
4. per i danni che avvengano nei Paesi esteri per i quali non è stato rilasciato valido certificato internazionale di Assicurazione (carta verde) dall'impresa che assicura in base il veicolo;
5. per i danni da inquinamento comunque avvenuti.

Le esclusioni di cui ai punti 1) e 2) non saranno tuttavia operanti per danni eccedenti i massimali minimi di legge previsti dall'art. 128 del Codice della Assicurazioni Private e successive modifiche e/o integrazioni.

06.9) FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga dell'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera I), l'Assicurazione comprende i Danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e delle sostanze radioattive.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità. Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna, altresì, ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

Il Contraente e/o l'Assicurato accorda alla Compagnia la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente estensione.

L'Assicurazione vale per i danni cagionati nel periodo di effetto della Polizza che si manifestino e siano denunciati alla Compagnia entro un anno dalla data di scadenza della Polizza stessa.

06.10) RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA

Nel caso in cui vengono considerati quali "Assicurati" più di una persona (*fisica o giuridica*) la presente Polizza si applicherà ad ognuna di esse come se a nome di ciascuna fosse stato emesso un contratto separato.

Quanto precede non può in alcun caso essere richiamato per aumentare l'esposizione massima della Società, la quale non potrà essere superiore ai massimali stabiliti nella presente Polizza anche in caso di corresponsabilità tra più d'uno degli Assicurati.

Fatte salve le coperture assicurative della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e verso i dipendenti, si conferma inoltre espressamente che la copertura assicurativa prestata con la presente Polizza **non copre in alcun caso le richieste di risarcimento avanzate da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro.**

06.11) SPESE DI SALVATAGGIO

L'Assicurazione comprende altresì le spese ragionevolmente sostenute per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di Polizza, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne**

immediatamente avviso alla Compagnia.

06.12) RAPINE E/O ATTENTATI

A parziale deroga dell'Art.10 – Esclusioni Generali delle C.G.A. - lettera m), la garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nel caso di aggressioni per rapine, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

06.13) CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E DEI SUBAPPALTATORI

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:

- a) **a primo Rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;**
- b) **a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.**

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE ART. 06 SI INTENDONO PRESTATE ENTRO I LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE INDICATI IN SCHEDA DI POLIZZA.

06.14) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera i), l'Assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Si intendono inoltre esclusi i danni da vibrazione.**

06.15) DANNI A CONDUTTURE TUBATURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga all'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera i), l'Assicurazione comprende i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei o subacquei di terzi.

SEZIONE B

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di Assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'Assicurazione si estende anche a coloro (*studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.*) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

I prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle **Malattie professionali** indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi di legge.
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da

parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi di legge.

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
4. per i danni derivanti da immunodeficienza acquisita a patologie correlate (AIDS);
5. per i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
6. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
7. per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing", "straining" e sindromi e comportamenti affini);
8. per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato

Il massimale indicato in Polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE INSORTE E MANIFESTATESI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ENTRO E NON OLTRE 12 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHE' SIANO DENUNCIATE ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermi, in quanto compatibili, gli **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro di cui all'Art.12 delle C.G.A.**, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 02**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

Art. 03**SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO**

Premesso che relativamente ed esclusivamente per la presente estensione di garanzia la definizione di Assicurato si intende estesa alle figure del Legale Rappresentante, del Socio a Responsabilità Illimitata, dei soci lavoratori e dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, la Compagnia si obbliga a tenere a Suo carico le spese sostenute dall'Assicurato per la difesa in procedimenti penali in relazione a:

- Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

- Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all'estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all'Assicurato in relazione alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

Le prestazioni garantite con la presente estensione operano a tutela dei diritti delle succitate figure, nella loro qualità di

- *Responsabile dei lavori;*
- *Coordinatore per la progettazione;*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;*
- *Legali Rappresentanti;*
- *Dirigenti;*
- *Preposti;*
- *Medico Competente;*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione;*
- *Lavoratori Dipendenti.*

La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione.

Purché preventivamente concordati e autorizzati dalla Compagnia, sono compresi i costi sostenuti per:

- Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
- Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell'Assicurato;
- Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell'Assicurato;
- Spese processuali poste a carico dell'Assicurato.

L'importo massimo messo a disposizione dalla Compagnia per i costi e le spese sopra elencati, è pari ad Euro 250.000,00 per ciascuna annualità'.

SEZIONE C

RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI FARMACEUTICI (RCP)

Art. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei Prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, danneggiamento ad animali e cose diverse dal prodotto difettoso.

L'Assicurazione comprende altresì i danni da:

- errata concezione e/o progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Art. 02 NOVERO DEI "TERZI"

Agli effetti della presente Sezione, non sono considerati terzi:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori e i prestatori di lavoro ad eccezione del caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori.**

Art. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi USA e Canada**), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA e Canada lo scoperto è quello specificatamente indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 04 RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di Polizza, le seguenti estensioni di copertura:

04.01) INQUINAMENTO ACCIDENTALE DA PRODOTTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera k), limitatamente ai danni da inquinamento accidentale l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in Polizza **sempreché tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.**

04.02) DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza.

04.03) DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'Assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

04.04) DANNI AL CONTENUTO

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.

04.05) PRODOTTI PROMOZIONALI

La Compagnia riconosce all'Assicurato la qualifica di produttore anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE ART.04 SI INTENDONO PRESTATE ENTRO I LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE INDICATI IN SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 05**CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA****05.01) RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA**

A parziale deroga dell'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera e), l'Assicurazione si intende estesa ai Danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:

- riparazione o manutenzione;
- installazione di prodotti per i quali l'Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d'installazione,

La presente condizione particolare vale per:

- i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori;
- denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende:

- **i danni a cose o opere che sono state oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione;**
- **i danni avvenuti in USA e CANADA.**
- **le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore;**
- **le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti.**

05.02) ESTENSIONE VALIDITA' TERRITORIALE USA E CANADA

A parziale deroga dell'Art. 03 – Estensione territoriale – e dell'art. 06 – Esclusioni Particolari,

lettera k) della Sezione C (RCP), l'Assicurazione viene estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato relative a qualsiasi giudizio, sentenza, pagamento, costi, spese o risarcimenti fatti o accaduti nei paesi che operano secondo le leggi del Nord America (o di qualsiasi risarcimento effettuato nel mondo intero che applichi tal tale giudizio, sentenza, pagamento, costi e spese in tutto o in parte).

L'Assicurazione non copre e pertanto rimangono comunque esclusi:

- **gli assicurati, le controllate, o parti di società, domiciliate, registrate o residenti in Nord America;**
- **le lesioni o i danni causati o derivanti da o in connessione con l'inquinamento, infiltrazione o contaminazione;**
- **le lesioni o i danni compresi gli eventuali costi, spese o responsabilità causati o derivanti da o in connessione con la rimozione, annullamento, rifacimento o risanamento di qualsiasi reale o presunto inquinamento, infiltrazione o contaminazione;**
- **le multe, le sanzioni, i danni punitivi, la liquidazione dei danni, i risarcimenti, i danni aggravati, i danni moltiplicati o triplicati, o qualsiasi altro aumento di danni derivanti dalla moltiplicazione dei danni compensativi;**
- **la responsabilità che attribuisce a titolo di qualsiasi contratto o accordo che non sarebbe collegata in assenza di tale contratto o accordo.**

Il limite di indennizzo indicato ai sensi della presente clausola di estensione è considerato inclusivo di tutti i costi e le spese risarcibili.

Alle richieste di risarcimento soggette a tale estensione, viene applicata la franchigia evidenziata nella Scheda di Polizza.

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione dei termini e delle condizioni della Polizza o dell'estensione le parti riconoscono che saranno soggette alle leggi e alla giurisdizione dichiarate in Polizza.

05.03) DANNI PATRIMONIALI PURI (PURE FINANCIAL LOSSES)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 10 – Esclusioni generali delle C.G.A. - lettera v), l'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi di legge per danni patrimoniali che non siano conseguenti a lesioni personali o a danni a cose o animali.

La presente estensione opera solo in quanto si tratti di danni consistenti nell'interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute.

05.04) SPESE DI SALVATAGGIO

Nell'ambito di quanto previsto dalla presente Sezione Condizioni particolari e ferme le esclusioni in essa previste, la garanzia si estende alle spese sostenute dall'assicurato, durante la validità della polizza dopo il verificarsi del sinistro, in presenza di evidente pericolo di danno indennizzabile ai termini di polizza, di cui sia certo l'accadimento, per gli interventi che si inseriscono nel processo causale già introdotto dal sinistro e che siano palesemente idonei e necessari, secondo le condizioni tecniche, ad impedire che si verifichi il danno o quantomeno a ridurne le conseguenze.

La garanzia non opera:

- Per le spese richieste dopo più di sei mesi dopo il termine della polizza, anche se sostenute durante il periodo di validità della stessa;
- Per le spese conseguenti ad intenzionale violazione di norme di legge da parte dell'Assicurato;
- Per le spese derivanti da obbligazioni o responsabilità contrattuali;
- Per i danni da interruzione di attività conseguenti agli interventi qui presi in considerazione;
- Per le spese volte ad evitare il verificarsi del sinistro.

Fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile, la garanzia, nell'ambito del massimale per sinistro ed anno previsto in polizza, è prestata entro il sottolimito indicato nella Scheda di

Polizza per sinistro ed anno e comunque entro e non oltre un valore corrispondente al 25% del valore effettivo del danno che si voleva evitare.

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE ART.05 SI INTENDONO PRESTATE ENTRO I LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE INDICATI IN SCHEDA DI POLIZZA.

ART. 06**ESCLUSIONI PARTICOLARI**

OLTRE AI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A., L'ASSICURAZIONE NON COPRE:

- a) DANNI DERIVANTI DA DIFETTI, EVENTI O CIRCOSTANZE CONOSCIUTI DALL'ASSICURATO ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- b) I COSTI E LE SPESE PER IL RITIRO O IL RIMPIAZZO DEL PRODOTTO O DI SUE PARTI DAL MERCATO; LE EVENTUALI SPESE DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO O SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO, O DI SUE PARTI; LE SPESE DI RIPARAZIONE E CONTROVALORE DEL PRODOTTO;
- c) SPESE DA CHIUNQUE SOSTENUTE PER RICERCHE ED INDAGINI VOLTE AD ACCERTARE LE CAUSE DEL SINISTRO, SALVO CHE DETTE RICERCHE, INDAGINI E SPESE SIANO STATE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DALLA COMPAGNIA;
- d) DANNI AD OPERE ESEGUITE O BENI FORNITI DALL'ASSICURATO (O DA TERZI IN NOME DELL'ASSICURATO O PER SUO CONTO) E CHE SIANO LA CONSEGUENZA DI TALE ESECUZIONE O FORNITURA;
- e) DANNI DERIVANTI DA NON CONFORMITÀ LEGALE DEI BENI FORNITI O DEI SERVIZI RESI (ES. VIOLAZIONE DI MARCHI E BREVETTI, COPYRIGHT, DIRITTI PERSONALI, DELLE NORME SULLA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ).
- f) DANNI E PERDITE DERIVANTI DAL MANCATO UTILIZZO DI BENI O SERVIZI A CAUSA DEL DIFETTO O DELLA MANCANZA DI ALTRI BENI O SERVIZI DA UTILIZZARSI IN CONGIUNZIONE CON I PRIMI;
- g) DANNI DERIVANTI DALLA DELIBERATA INOSSERVANZA DI NORMA DI LEGGE O DI ISTRUZIONI O DISPOSIZIONI IMPARTITE DA UN SUPERIORE.
- h) DANNI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PRODOTTI NOCIVI, QUANDO LA NOCIVITÀ È O AVREBBE DOVUTO ESSERE NOTA ALL'ASSICURATO ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE O QUALORA TALI PRODOTTI SIANO STATI VENDUTI DOPO CHE L'ASSICURATO È VENUTO A CONOSCENZA DELLA LORO NOCIVITÀ.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA QUANDO IL PRODOTTO NOCIVO VIENE CONSAPEVOLMENTE UTILIZZATO IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI CHE TALE UTILIZZO PUÒ COMUNQUE AVERE.

RESTANO IN OGNI CASO ESCLUSI I DANNI DA AMIANTO E BIOFENILE POLIALOGENATO.

- i) DERIVANTI SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE DALLE SEGUENTI SOSTANZE E/O DA PRODOTTI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE:**
- 1. AGENT ORANGE – DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D) E TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4,5-T);**
 - 2. CHLOROFLUOROCARBONS CHLORO FLUORIDE CARBONS (CFCs) O CHLORINATED HYDRO-CARBONS;**
 - 3. CHROMATED COPPER ARSENATE (CCA);**
 - 4. ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA);**
 - 5. ISOTRETINOIN O ACCUTANE O QUALSIASI ALTRO MEDICINALE CHE HA LA STESSA FORMULA CHIMICA DELL'ISOTRETINOIN O ACCUTANE, O CHE È UN DERIVATO DELL'ISOTRETINOIN O ACCUTANE O CHE HA UNA FORMULA CHIMICA, STRUTTURA O FUNZIONE SIMILE ALL'ISOTRETINOIN O ACCUTANE;**
 - 6. LATTICE E/O PROTEINE DEL LATTICE E/O DERIVATI DEL LATTICE E/O SOSTANZE DI LATTICE IN QUALUNQUE MODO ESSE SIANO IDENTIFICATE, DESCRITTE O CLASSIFICATE;**
 - 7. PIOMBO;**
 - 8. LINDANE;**
 - 9. METHYL TERTIARY BUTYL ETHER (MTBE);**
 - 10. SPORE, FUNGHI O BATTERI;**
 - 11. POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs), ANCHE CONOSCIUTO COME ASKARELS, INCLUSO POLYCHLORINATED BIPHENYL GENERATED DIBENEOFURANS E DIOXINS O QUALSIASI POLYCHLORINATED BIPHENYLS CONTENENTE PRODOTTI, MATERIALI, DERIVATI O LA PRESENZA DI O IL REALE O MINACCIATO USO, INSTALLAZIONE, RITIRO O DISTRIBUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO O MATERIALE;**
 - 12. QUALSIASI PRODOTTO CONTENENTE SILICONE CHE È IN QUALCHE MODO IMPIANTATO O INIETTATO NEL CORPO;**
 - 13. UREA FORMALDEHYDE O QUALSIASI PRODOTTO CONTENENTE FORMALDEHYDE;**
- j) DERIVANTI DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO DOVUTE O CHE SI PRESUME SIANO DOVUTE A INADEMPIENZA O INADEGUATEZZA DEI PRODOTTI DELL'ASSICURATO PER CURARE, ALLEVIARE, PREVENIRE, MONITORARE, INDIVIDUARE, ELIMINARE O RITARDARE QUALSIASI, MALATTIA, CONDIZIONE O SINDROME O AL FATTO CHE IL PRODOTTO NON COMPIA LO SCOPO PER CUI E' STATO PROGETTATO O L'USO SPECIFICO, PROMESSO O GARANTITO;**
- k) DERIVANTI DA PRODOTTI MESSI IN CIRCOLAZIONE DIRETTAMENTE DALLO STESSO PRODUTTORE IN USA, CANADA E MESSICO;**
- l) RICONDUCIBILI A MANIFESTE VIOLAZIONI DI LEGGI, NORME O REGOLE TECNICHE AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI DESCRITTI IN POLIZZA ED IN VIGORE AL MOMENTO DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO;**
- m) DERIVANTI DA RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE A FATTI E/O CIRCOSTANZE DI CUI L'ASSICURATO ERA A CONOSCENZA PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA PRESENTE POLIZZA, SONO ALTRESÌ ESCLUSI GLI EVENTI ACCADUTI IN DATA ANTECEDENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA IN POLIZZA NONCHÉ SINISTRI NOTI ALLA DATA DI INIZIO DELLA PRESENTE POLIZZA;**
- n) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DOVUTA O CHE SI PRESUME SIA DOVUTA A UN QUALSIASI PRODOTTO CHE CAUSI O INDUCA QUALSIASI DIPENDENZA FISICA O CHIMICA;**
- o) DERIVANTI SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE DA:**
- 1. BUPROPIONE**
 - 2. CERIVASTATINE E/O OGNI ALTRA STATINA E/O FIBRATI**
 - 3. RABDOMIOLISI DERIVANTE DA STATINE E/O FIBRATE**
 - 4. CONTRACCETTIVI (INCLUSA PILLOLA ANTICONCEZIONALE), FARMACI PER LA FERTILITÀ E PRODOTTI SPECIFICAMENTE PROGETTATI E COMMERCIALIZZATI PER L'USO DURANTE E IN CONNESSIONE CON LA GRAVIDANZA**

5. **COX-2 INHIBITORS**
6. **DIETHYLSTILBESTROL (DES)**
7. **EPHEDRINE E O PSEUDOEPHEDRINE (ASSICURABILI I FARMACI DA BANCO CONTRO IL RAFFREDDORE E/O LA TOSSE)**
8. **FLUOXETINA**
9. **METOCLOPRAMIDE**
10. **PAROXETINA**
11. **PHENYLPROPANOLAMINE (PPA)**
12. **PIOGLITAZONE**
13. **INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA**
14. **ROSIGLITAZONE**
15. **SBIANCANTI PER LA PELLE O AGENTI SCHIARENTI**
16. **THIMEROSAL E/O THIOMERSAL**
17. **THIAZOLIDINEDIONES**
18. **TRETINOINA / ISOTRETINONA (ACIDO O SALE RETINOICO)**
19. **OGNI ALTRO FARMACO CHE ABBAIA LO STESSA O SIMILARE FORMULA CHIMICA, SIA UN DERIVATO O PREPARATO AVENTE LA STESSA FUNZIONE PARIFICABILE ALLE SOSTANZE SOPRA RIPORTATE**
20. **I PRODOTTI CHE CAUSINO O NON CURINO O ALLEVINO QUALSIASI CONDIZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATA DA O ASSOCIATA CON:**
 - **EPATITI;**
 - **SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA (HIV), INIZIALMENTE HTLV III O LAV O MUTAZIONI, DERIVAZIONI O VARIAZIONI, O IN QUALSIASI MODO CONNESSI ALLA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) O SINTOMI LEGATI ALL'AIDS (ARC) O QUALSIASI SINDROME O CONDIZIONE SIMILE A PRESCINDERE DA COME POSSA ESSERE NOMINATA;**
 - **ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE), L'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE (TSE) CREUTZFELDT-JAKOB (CJD), VARIANTE DI CREUTZFELDT-JAKOB (VCJD) O LA NUOVA VARIANTE CREUTZFELDT-JAKOB (NVMCJ);**
21. **QUALSIASI FORMULAZIONE FARMACEUTICA O DISPOSITIVO MEDICO RITIRATO DAL MERCATO O LA CUI COMMERCIALIZZAZIONE SIA STATA PROIBITA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.**

SEZIONE D

RITIRO PRODOTTI FARMACEUTICI (RECALL)

Art. 01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
----------------	-----------------------------------

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 06 - **ESCLUSIONI PARTICOLARI**, lettera b) di cui alla **SEZIONE C (RCP)**, la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese e gli oneri specificati nell'Art. 02 seguente, sostenuti dall'Assicurato per il ritiro dal mercato:

RITIRO PRODOTTI PROPRI o RITIRO PRODOTTI DI TERZI o RITIRO PRODOTTI PROPRI E DI TERZI

- ✓ dei **PRODOTTI** descritti in **POLIZZA** destinati al consumo finale (se **RITIRO PRODOTTI PROPRI o RITIRO PRODOTTI PROPRI E DI TERZI**);
- ✓ dei **PRODOTTI** di Terzi nei quali i prodotti **ASSICURATI** siano entrati a far parte quali componenti (se **RITIRO PRODOTTI DI TERZI o RITIRO PRODOTTI PROPRI E DI TERZI**).

Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro **MESSA IN CIRCOLAZIONE** ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005 n. 206 (Codice delle Assicurazioni Private), purché si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) i **PRODOTTI** oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o **DANNEGGIAMENTI A COSE** a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei **PRODOTTI** descritti in **POLIZZA**;
- b) vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente punto a) possa verificarsi;
- c) venga emesso un ordine dell'autorità disposto perché i **PRODOTTI DELL'ASSICURATO**, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Art. 02	SPESE E ONERI RIMBORSALI
----------------	---------------------------------

Sono coperte le spese e gli oneri sostenuti dall'Assicurato per:

- informare i clienti finali e i distributori, con comunicazioni scritte, telefonate o qualsiasi tipo di azione intrapresa con i mass media;
- il trasporto di Prodotti Difettosi, ivi compreso il rimbollaggio, il carico e lo scarico, in qualsiasi luogo concordato, con l'esclusione delle spese di smontaggio dei prodotti difettosi già installati, nonché il rimpiazzo dei prodotti difettosi con l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie di cui alla Scheda sottolimiti;
- eventuali viaggi del personale dell'Assicurato, effettuati allo scopo di distruggere od eliminare i Prodotti Difettosi, evitando in tal modo di trasportarli;
- la distruzione od eliminazione dei Prodotti Difettosi, quando non sia possibile eliminare il difetto ad un costo inferiore;
- i costi per il personale necessario per il ritiro dei prodotti.

Art. 03**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente garanzia, vale per i Prodotti messi in circolazione nei territori di qualunque Paese del mondo, **con l'esclusione di USA e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.**

Art. 04**ESCLUSIONI PARTICOLARI**

Oltre ai casi previsti dall'Art. 10 – Esclusioni Generali delle C.G.A.- nonché dall'Art.06 - Esclusioni Particolari, lettera b) di cui alla SEZIONE C, l'Assicurazione non copre:

- a) i costi per revisionare, riparare o modificare i Prodotti Difettosi onde renderli idonei all'uso;
- b) il controvalore del Prodotto Difettoso o il suo rimpiazzo;
- c) le spese ed oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, quando tali difetti erano già noti al produttore prima della loro messa in circolazione;
- d) i danni derivanti dal ritiro stesso o da qualsiasi legge;
- e) le spese per il ritiro di un prodotto che non siano necessarie per evitare un danno rientrante in garanzia;
- f) le spese e gli oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, per azioni intraprese dopo la scadenza della Polizza.

Luogo e data

QBE Europe SA/NV



Rappresentanza Generale per l'Italia

Luogo e data

Il Contraente

timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 1342 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

ART. 03	DURATA DEL CONTRATTO
ART. 04	VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA
ART. 06	REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
ART. 08	SCOPERTO/FRANCHIGIA
ART. 09	MASSIMALI DI GARANZIA
ART. 10	ESCLUSIONI GENERALI
ART. 11	VARIAZIONI DI RISCHIO - DIMINUIZIONE ED AGGRAVAMENTO
ART. 12	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 13	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
ART. 15	RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO
ART. 17	CLAUSOLA BROKER
ART. 20	SANZIONI

Sezione A (RCT)

ART. 01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 03	ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 05	CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SEMPRE OPERANTI
ART. 06	CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Sezione B (RCO)

ART. 01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 02	ESTENSIONE TERRITORIALE

Sezione C (RCP)

ART. 01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 03	ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 05	CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
ART. 06	ESCLUSIONI PARTICOLARI

Sezione D RITIRO PRODOTTI (RECALL)

ART. 01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 03	ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 04	ESCLUSIONI PARTICOLARI

Il Contraente

(timbro e firma)



Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato e dell'Assicurato Aggiuntivo, dichiara di aver ricevuto i documenti componenti il Set Informativo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e dell'art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private ed ogni loro successiva modifica e/o integrazione.

- i) Documento Informativo Precontrattuale;**
- ii) Condizioni di Assicurazione e Glossario;**
- iii) Modulo di Proposta - Questionario, ove previsto;**
- iv) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.**

Il Contraente

(timbro e firma)

Data ultimo aggiornamento: Gennaio 2020

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "**Società**") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti- anche verbalmente -direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, *etc.*;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti alla paragrafo 4 lettera c) in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- d) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- e) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione ; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- f) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- g) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- h) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per

eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia



Consenso al trattamento dei dati

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)